

## COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Con riferimento alla:

- Imposta Municipale Propria (IMU)
- Canone Patrimoniale Unico
- Imposta di soggiorno

### COMUNICA

- di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 D. Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. per :

- insufficiente/omesso versamento in acconto/saldo dovuto entro il \_\_\_\_\_ e regolarizzato;
- omessa presentazione dichiarazione (obbligatoria nei casi previsti dalla Legge) entro il \_\_\_\_\_;

- di aver provveduto in data \_\_\_\_\_ al versamento, di cui si allega copia attestazione, così determinato:

TRIBUTO NON VERSATO € \_\_\_\_\_

SANZIONI € \_\_\_\_\_

INTERESSI giornalieri al tasso annuale vigente € \_\_\_\_\_

**TOTALE** € \_\_\_\_\_

San Casciano in Val di Pesa, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

**Si riportano a seguire le diverse misure degli interessi legali secondo il periodo di vigenza:**

Tasso legale 2021: 0,01% annuo
Tasso legale 2022: 1,25% annuo
Tasso legale 2023: 5,00% annuo
Tasso legale 2024: 2,50% annuo
Tasso legale 2025: 2,00% annuo
Tasso legale 2026: 1,60% annuo

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**La disciplina del ravvedimento operoso è contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ed è stata modificata dal D.Lgs. n. 158/2015 (con la riduzione, alla metà, della sanzione minima per gli omessi versamenti effettuati entro 90 giorni), dal Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019, con cui è stato esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza) e, significativamente, dal D.Lgs. n. 87 del 2024.**

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.

**Di seguito le sanzioni da applicare in sede di ravvedimento operoso, a seconda del tempo in cui la violazione è stata commessa.**

### SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO per violazione degli obblighi di versamento

<b>TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO</b>	<b>TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO</b>	<b>SANZIONE APPLICABILE PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.08.2024</b>	<b>SANZIONE APPLICABILE PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1.09.2024</b>
<b>SPRINT</b>	Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	0,1% per giorno di ritardo	0,083% per giorno di ritardo
<b>BREVE</b>	Entro 30 giorni (ovvero dal 15° al 30°giorno) dal termine previsto per il versamento	1,5%	1,25%
<b>MEDIO</b>	Entro 90 giorni (ovvero dal 31° al 90°giorno) dal termine previsto per il versamento	1,67%	1,39%
<b>LUNGO</b>	Dal 91° giorno ed Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento	3,75%	3,125%
<b>DOPO UN ANNO, MA ENTRO DUE ANNI</b>	Oltre l'anno ma entro 2 anni dal termine previsto per il	4,29%	3,57%

	versamento		
<b>OLTRE DUE ANNI</b>	Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento	5%	3,57%
<b>DOPO LA COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI CUI ALL'ART. 6-BIS, COMMA 3, DELLA L. 27.07.2000, N. 212</b>	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6- bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218		4,17%

**ATTENZIONE:** Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica da parte dell'ufficio Tributi, delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati ne siano venuti formalmente a conoscenza.(es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari), così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### **SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO per omessa dichiarazione**

<b>TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO</b>	<b>SANZIONE APPLICABILE PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.08.2024</b>	<b>SANZIONE APPLICABILE PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1.09.2024</b>
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine	10%	10%
Entro 1 anno dalla scadenza del termine	12,5%	Ravvedimento non ammesso
Oltre 1 anno dalla scadenza del termine ed entro due anni	14,29%	Ravvedimento non ammesso
Oltre 2 anni dalla scadenza del termine	16,67%	Ravvedimento non ammesso

### **INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO E LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA:**

La sanzione deve essere versata barrando la casella ravvedimento e utilizzando i codici tributo normali, non essendo previsto uno specifico codice tributo per il solo versamento della sanzione per omessa dichiarazione. La Dichiarazione tardiva deve essere compilata sul modello ministeriale, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva dichiarazione" e allegando copia della ricevuta di versamento.